

Le Gestioni commissariali nei comuni e nelle province. Nomina del segretario comunale e provinciale da parte del Commissario straordinario.

di Carmelo Carlino

Il problema della non conferma, nonché della nomina e revoca del segretario comunale e provinciale, nel caso di gestioni commissariali, è stato già oggetto di deliberazione dell'Agencia Nazionale per ben due volte. La prima con la deliberazione n. 80 del 2001 e la seconda, a seguito della nota Del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Area V - Vigilanza, Prot. n. 415 n. 17200/18047 del 15 Luglio, 2004, con la deliberazione 118 del 2004.

Con la deliberazione n. 80 del 2001, l'Agencia affrontava la questione distinguendo tra diverse situazioni. La delibera infatti prevedeva:

"1) In caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale ai sensi dell'articolo 141 del dlgs. 267/2000, ai fini dell'esercizio del potere di nomina e revoca del segretario

comunale, di cui all'articolo 15, d.p.r. 465/97, da parte del commissario nominato, occorre così distinguere:

a) In caso di **presenza di un segretario comunale o provinciale titolare della sede di segreteria**, il commissario nominato **non** potrà esercitare i poteri del sindaco e/o del presidente di provincia di cui al citato articolo 15, d.p.r. 465/97, dovendo, quindi, avvalersi dello stesso;

b) In caso di **sede di segreteria vacante**, il commissario **potrà avvalersi** del potere di nomina del nuovo segretario comunale e/o provinciale titolare, nel rispetto delle modalità procedurali di cui alla delibera di questo consiglio di amministrazione n. 150, del 15/07/1999;

2) A) In caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti di tipo mafioso, di cui all'articolo 143 e 144 del dlgs. 267/2000, in caso di sede ricoperta da segretario titolare, questo consiglio nazionale di amministrazione, ai fini della autorizzazione all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 15, d.p.r. 465/97, procederà ad una valutazione, caso per caso, previa acquisizione del parere in merito da parte della sezione regionale, se competente;

B) Laddove, invece, in caso di scioglimento del consiglio comunale e provinciale per le motivazioni di cui alla lettera A), la sede di segreteria risulti vacante, la commissione straordinaria potrà esercitare, secondo le modalità di cui alla delibera n 150/99 di questo consiglio nazionale di amministrazione, i poteri di cui al citato articolo 15, d.p.r. 465/97;

A seguito di ciò il Ministero dell'Interno con la nota del 15 luglio 2004 sopra richiamata rilevava che "[...] *la figura del commissario straordinario, in linea di principio, non trova limitazioni alla sua iniziativa e alle sue determinazioni salvo quelle ipoteticamente dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina (art 141, comma 3, d.lgs. 267/2000)*" e ha richiesto all'Agenzia la riconsiderazione della delibera 80/2001 onde far venir meno "ogni elemento di disomogeneità delle prerogative del commissario straordinario, rispetto a quelle dell'organo elettivo, in ordine alla potestà di nomina e revoca del segretario comunale e provinciale."

A seguito della suddetta nota del Ministero vigilante l'Agenzia, con la deliberazione 118 del 2004, si è adeguata alle indicazioni ministeriali forse troppo repentinamente senza riflettere sulle conseguenze del provvedimento. A mio

giudizio la nomina e la revoca del segretario da parte dell'organo elettivo e del commissario straordinario pur non incontrando differenze normative hanno, però, presupposti diversi e, quindi, non sono la stessa cosa. I primi sono espressione della volontà popolare e la loro attività è intesa a perseguire un programma che è stato sottoposto al vaglio dell'elettorato e la non conferma può essere giustificata (anche se la categoria non è di questo parere) dalla necessità di procedere ad una nomina fiduciaria per scegliere il soggetto che meglio può aiutare l'amministrazione a perseguire il programma. I secondi sono nominati per svolgere una funzione di terzietà e per sopperire ad una momentanea vacanza degli organi politici e traghettare l'amministrazione da una gestione ad un'altra. La differenza, quindi, non è normativa, ma finalistica. Correttamente l'Agenzia, con la deliberazione n. 80 del 2001, aveva cercato di differenziare le diverse situazioni. Oggi, viste le situazioni che si stanno verificando, si rende necessario, a mio giudizio, riprendere in mano la situazione e rivedere la questione partendo dalla considerazione che se non è possibile limitare il potere di nomina e revoca del segretario da parte del commissario

straordinario occorre quantomeno introdurre uno elemento nuovo nel procedimento: la motivazione. Il sindaco od il presidente della provincia, che devono perseguire un proprio programma, possono non confermare il segretario ed il loro provvedimento di non conferma non richiederà motivazione. Nel caso di gestione commissariale, poiché il Commissario è terzo ed ha il compito di traghettare l'amministrazione verso una nuova gestione, dovrebbe essere possibile procedere alla non conferma del segretario e procedere ad una nuova nomina solo ed esclusivamente previa motivazione del loro provvedimento. Mi sembra una soluzione giusta e soprattutto funzionale oltrechè razionale rispetto allo scopo che sta dietro l'istituto della non conferma.